

Gentilissimo SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE,
in riferimento alla Vostra richiesta sotto riportata e, dopo aver ricevuto un riscontro positivo
dall'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, inoltriamo quanto trasmessoci dalla nostra Direzione
Generale competente in materia Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica (DGMCCVNT).

Restiamo a disposizione per qualunque delucidazione.

Distinti saluti,

Divisione V

Rapporti con l'Unione europea e affari internazionali

Segretariato generale

Ministero dello Sviluppo economico

Da: Nucleo Valutazione Atti Ue

Inviato: giovedì 9 settembre 2021 12.03

A: SEGRETERIA CAPOGABINETTO

Cc: Simone Vellucci

Oggetto: I: Rif.: COM(2021)346_richiesta_relazione sulla proposta di Regolamento afferente la sicurezza generale dei prodotti

Gentile Segreteria,

come di consueto, vi inoltriamo quanto scritto dalla DG Mercato in merito alla
richiesta di relazione governativa sulla proposta di Regolamento afferente la
sicurezza generale dei prodotti.

Si chiede, cortesemente, un riscontro in merito alla bontà di quanto riportato,
prima del necessario inoltro al DPE.

grazie,

cordiali saluti.

Divisione V

Rapporti con l'Unione europea e affari internazionali

Segretariato generale

Ministero dello Sviluppo economico

Da: Lorenzo Mastroeni

Inviato: mercoledì 8 settembre 2021 19.07

A: Nucleo Valutazione Atti Ue

Cc: Loredana Gulino; Segreteria DGMCCVNT

Oggetto: Rif.: COM(2021)346_richiesta_relazione sulla proposta di Regolamento afferente la sicurezza generale dei prodotti

Con riferimento alla comunicazione di codesto Nucleo di Valutazione Atti Ue del 27 agosto u.s., relativa alla
richiesta pervenuta dal DPE della relazione sulla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del
Consiglio afferente la sicurezza generale dei prodotti, si trasmettono, in allegato, la relazione e la tabella di
corrispondenza, elaborate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità.

Cordiali saluti

ing. Lorenzo Mastroeni

Dirigente

Divisione VI – Normativa tecnica. Sicurezza e conformità dei prodotti



Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica
Via Sallustiana, n. 53 – 00187 Roma
Telefono Ufficio 0647055330 - 0647055326
e-mail: lorenzo.mastroeni@mise.gov.it

Da: Nucleo Valutazione Atti Ue <nucleovalutazioneattiue@mise.gov.it>

Inviato: venerdì 27 agosto 2021 15:20

A: Segreteria DGMCCVNT <dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it>; Daniela Carosi <daniela.carosi@mise.gov.it>; Anastasia Crudele <anastasia.crudele@mise.gov.it>

Cc: Paolo Casalino <paolo.casalino@mise.gov.it>

Oggetto: I: COM(2021)346_richiesta_relazione

Gentilissimi tutti,

si inoltra la richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234 / 2012) sulla Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Come è consueto, è opportuno compilare la relazione governativa accompagnata dalla tabella di corrispondenza, secondo le indicazioni in allegato.

Il termine finale per trasmettere il tutto alla Presidenza è indicato per lunedì 13 settembre p.v.

Per i necessari passaggi interni, si suggerisce di inoltrare la documentazione richiesta a questo nucleo di valutazione entro mercoledì 8 settembre al fine inoltrarlo al Dipartimento secondo la scadenza prefissata.

Grazie per la cortese collaborazione.

Si rimane a disposizione per qualunque delucidazione.

Divisione V

Rapporti con l'Unione europea e affari internazionali

Segretariato generale

Ministero dello Sviluppo economico

<hr size=1 width="100%" align=center>

Da: info attiue [infoattiue@governo.it]

Inviato: mercoledì 25 agosto 2021 12.25

A: Nucleo Valutazione Atti Ue; Stefano Varone; Daniela Landi; Paolo Casalino; Massimiliano Bruno

Cc: 'nucleovalutazione.attie@minambiente.it'; 'claudio.contessa@minambiente.it'; 'nucleoagricoltura@politicheagricole.it'; 'p.tucciarone@politicheagricole.it'; 'dgue.segreteria@esteri.it'; 'rpue.pe@esteri.it'; segreteriatecnica capodip; Donzelli Paolo; Guttadauro Iolanda Valeria Maria Pia; 'daniela@teamdigitale.governo.it'; 'legislativo.segr@mit.gov.it';

'nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it'; 'affariinternazionali.gabinetto@interno.it';

'ndv234@sanita.it'; 'legislativo.finanze@mef.gov.it'; 'legislativo@mef.gov.it'; Segreteria ufficio politiche europee; Segreteria Ciae; Segreteria Mercato Interno Concorrenza; Coordinamento Aiuti di Stato; Petralia Daria Provvidenza

Oggetto: COM(2021)346_richiesta_relazione

Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare qualsiasi link assicurarsi che il mittente e la natura del messaggio siano attendibili.

Si trasmette la nota di questo Dipartimento prot. 7863 del 25/8/2021 di richiesta, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, della relazione accompagnata dalla tabella di corrispondenza, prevista da DPCM del 17 marzo 2015, in merito al progetto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE

LARGO CHIGI, 19

00187 - ROMA

infoattive@governo.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- **Codice della proposta:** COM (2021) 346 *final*
- **Codice interistituzionale:** 2021/0170(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

Premessa: finalità e contesto

- Principale quadro normativo:
 - Art. 114 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
 - Art. 169 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese (COM (2015) 0550 *final*);
 - Regolamento (UE) n. 1020/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
 - Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
 - Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del

Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Direttiva (UE) n. 771/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (COM (2020) 825 *final*);
- Regolamento (UE) n. 881/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sull'ENISA (l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e sulla certificazione della cibersicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "*Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili -Verso un ambiente privo di sostanze tossiche*" (COM (2020) 667 *final*);
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "*Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva*" (COM (2020) 98 *final*);
- Direttiva (CE) n. 95/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
- Decreto Legislativo n. 206/2005 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 - Parte IV "*Sicurezza e qualità*";
- Direttiva (CE) n. 357/87 del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori;
- Decreto Legislativo n. 73/1992 - Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai

prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

- Finalità generali:
 - maggiore tutela della sicurezza e della salute dei consumatori;
 - adeguato funzionamento del mercato unico e creazione di condizioni di parità per le imprese;
 - adattamento al nuovo contesto di forte crescita delle nuove tecnologie e delle vendite online.

- Finalità specifiche:
 - assicurare che il quadro giuridico dell'UE preveda norme generali di sicurezza per tutti i prodotti di consumo e i rischi per la sicurezza, compresi quelli connessi alle nuove tecnologie;
 - affrontare i problemi in materia di sicurezza dei prodotti nei canali di vendita *online*;
 - rendere più efficace ed efficiente il richiamo dei prodotti per tener lontani dai consumatori i prodotti non sicuri;
 - potenziare la sorveglianza del mercato e migliorare l'allineamento delle norme per i prodotti di consumo armonizzati e non armonizzati;
 - affrontare i problemi in materia di sicurezza riguardanti i prodotti che imitano i prodotti alimentari.

- Elementi qualificanti ed innovativi:
 - presunzione di sicurezza dei prodotti;
 - vendita *online* o tramite altri canali di vendita a distanza;
 - processi interni alle imprese per la sicurezza dei prodotti;
 - tracciabilità dei prodotti;
 - *Safety Gate* (precedentemente, RAPEX);
 - obblighi specifici dei mercati online;
 - definizione di modifica sostanziale e responsabilità connesse;
 - meccanismo di arbitrato volontario tra gli Stati membri, che possono sottoporre alla Commissione questioni riguardanti l'identificazione o il livello di rischio collegato a un prodotto in caso di valutazione dei rischi divergenti;
 - indagini a tappeto (azioni di controllo coordinate tra le Autorità di vigilanza del mercato);

- avviso di richiamo;
- diritto al rimedio.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

A norma dell'art. 4 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno è materia di competenza concorrente fra l'Unione Europea e gli Stati membri. Pertanto, la Commissione fissa gli obiettivi e le regole comuni agli Stati membri, lasciando a questi ultimi un certo margine operativo.

In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

La base giuridica della proposta di Regolamento è data dagli artt. 114 e 169 TFUE.

Dal combinato disposto di tali norme, è possibile evincere che l'Unione, nel tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, può adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri. Posto che la proposta di Regolamento si prefigge di armonizzare le legislazioni degli Stati membri, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei prodotti, migliorare il mercato interno e garantire un alto livello di protezione dei consumatori contribuendo a proteggerne la salute e sicurezza nonché promuovendone il diritto all'informazione, sembra che il principio di attribuzione sia stato rispettato.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 5 del Trattato sull'Unione europea (TUE), definisce le condizioni in cui l'Unione ha una priorità di azione rispetto agli Stati membri. In tale contesto, il nuovo Regolamento persegue l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e l'interazione fra le Autorità di sorveglianza operanti nel mercato comunitario garantendo un livello elevato ed unitario di sicurezza dei prodotti non raggiungibile a livello di singolo Stato membro, in quanto:

- la presenza di norme diverse sulla sicurezza dei prodotti a livello nazionale può comportare costi disomogenei per le imprese, dando luogo ad una distorsione delle condizioni di parità sul mercato;

- per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, è opportuno armonizzare le legislazioni dei singoli Stati membri in materia di prodotti pericolosi e assicurare l'uniformità della vigilanza del mercato su tutto il territorio dell'Unione, al fine di evitare condizioni commerciali inique che incoraggino il "*forum shopping*".

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la proposta di Regolamento rispetti il principio di sussidiarietà in quanto mira a garantire un livello unitario di protezione della salute e della sicurezza delle persone, così contribuendo allo sviluppo del mercato unico e alla creazione di condizioni di parità fra le imprese.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Secondo il principio di proporzionalità, l'azione dell'Unione europea si limita a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai Trattati. In tale ottica, la proposta di Regolamento si appalesa in linea con le politiche promosse dall'Unione negli ultimi decenni e, seppur incidente in maniera significativa sugli obblighi degli Stati membri e sui soggetti appartenenti all'Unione, risulta necessaria alla creazione di una politica comune e di un'azione efficace, efficiente e condivisa.

Pertanto, si ritiene che la proposta di Regolamento rispetti il principio di proporzionalità poiché mira a conseguire un preciso equilibrio tra l'autonomia normativa dei Paesi membri dell'Unione Europea e la necessità di affrontare in maniera centralizzata i problemi relativi alla sicurezza dei prodotti.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali della proposta di Regolamento è complessivamente positiva in quanto la stessa ha l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per i consumatori e una migliore competitività per le imprese.

La scelta del Regolamento, quale strumento giuridico di diretta applicazione negli Stati membri, assicura uniformità nella legislazione, certezza del diritto e riduzione dell'onere normativo a carico dei legislatori nazionali.

Inoltre, in considerazione degli obiettivi che il Regolamento si prefigge e del quadro normativo sulla vigilanza recentemente aggiornato con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/1020, l'attuazione del progetto in esame risulta di particolare urgenza poiché gli attuali testi normativi non sono pensati per ricomprendere le nuove figure e le recenti sfide che stanno emergendo grazie alle nuove tecnologie e alla globalizzazione. Ad esempio, il ruolo degli e-commerce, dei market-places e di altri strumenti simili è sempre più preponderante e richiede un ripensamento del contesto normativo, anche sotto il profilo delle specifiche responsabilità delle parti coinvolte.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto di Regolamento possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

Difatti, gli obiettivi prefissati dal nuovo Regolamento sono già condivisi anche a livello nazionale e il loro perseguimento a livello di Unione consente di preservare la rete di sicurezza e migliorare la vigilanza del mercato unico, creando le condizioni per una maggiore sinergia e cooperazione fra gli Stati.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Poiché risultano già in programma altre riunioni a livello europeo per discutere i singoli articoli della proposta di Regolamento, ci si riserva, per una fase successiva, ogni eventuale e opportuna osservazione sul punto.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Secondo la Relazione di accompagnamento alla proposta di Regolamento, visti i maggiori poteri conferiti alle Autorità nazionali di sorveglianza, potrebbero derivare ulteriori oneri a carico delle stesse, anche in correlazione alle attività di attuazione della nuova normativa.

Dovrebbero, inoltre, prodursi risparmi in termini di costi grazie all'armonizzazione per gli Stati membri delle norme di sorveglianza del mercato.

Sotto altro profilo, sempre secondo quanto riportato nella Relazione di accompagnamento alla proposta di Regolamento, la Commissione sosterrà e agevolerà una serie di iniziative (tra cui la cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione delle norme in materia di vigilanza del mercato e con i *partner* internazionali; il nuovo meccanismo di arbitrato; l'adozione di atti di esecuzione e di atti delegati relativi alla tracciabilità e ai richiami) e finanzierà le nuove interfacce elettroniche, con particolare riguardo al *Safety Gate* e al *Safety Business Gateway*. Al riguardo, la Commissione ha previsto che *“I costi aggiuntivi per queste attività possono essere coperti mediante il programma per il mercato unico nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Simili possibilità di finanziamento possono anche essere incluse nei programmi successivi nell'ambito dei quadri finanziari pluriennali futuri”*. Per maggiori dettagli sul punto si rinvia alla scheda finanziaria allegata alla proposta di Regolamento.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta avrebbe significativi giovamenti in termini di armonizzazione e innovazione legislativa, inglobando le tematiche del commercio *on-line* e delle nuove tecnologie.

Inoltre, la semplificazione del processo di normazione ridurrà l'onere amministrativo a carico del nostro ordinamento tramite una razionalizzazione del processo legislativo dell'Unione che, a sua volta, accelererà l'opera di normazione, aumenterà la certezza del diritto e aiuterà le imprese a conformarsi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Allo stato, non si ritiene che la proposta di Regolamento incida sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Alla luce della proposta così come attualmente formulata, l'attuazione concreta del Regolamento potrebbe richiedere una maggiore disponibilità di risorse da destinare alle Autorità nazionali di sorveglianza in tema di sicurezza.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si stima che il Regolamento potrà avere degli effetti positivi sui diritti fondamentali dei consumatori, poiché garantirebbe un livello più elevato di protezione grazie alla maggior presenza di prodotti sicuri sul mercato dell'Unione europea. La Commissione ha stimato infatti che vi sarà

una notevole riduzione dei costi causati dagli infortuni dovuti alla circolazione di prodotti non sicuri.

Gli impatti positivi coinvolgeranno anche gli operatori economici i quali, grazie anche alla certezza del diritto garantita da una uniforme applicazione del futuro Regolamento, non dovranno adeguare i loro obblighi e prodotti a seconda del diverso Stato membro in cui vengono fabbricati, immessi e/o commercializzati, con un notevole risparmio annuo. Allo stesso tempo, gli operatori economici potrebbero essere chiamati a sostenere oneri aggiuntivi (per le vendite online, per richiamo e tracciabilità dei prodotti, allineamento alle norme di vigilanza ecc..) che potrebbero riverberarsi sugli utenti finali.

La Commissione stima che ci saranno dei costi a carico degli operatori economici derivanti principalmente *“dai più gravosi obblighi a carico delle imprese, in particolare per quanto riguarda le vendite online, le vendite di prodotti di nuova tecnologia e il richiamo di prodotti non sicuri nonché l'allineamento delle norme di sorveglianza del mercato con quelle riguardanti i prodotti armonizzati”*.

Altro

Si rileva che in materia di prodotti che sembrano prodotti alimentari, vi è la primaria competenza del Ministero della Salute.

La proposta di Regolamento in esame è, allo stato, in fase di discussione e, quindi, potenzialmente soggetta a modifiche. Ci si riserva, pertanto, di effettuare ulteriori analisi e approfondimenti con le relative integrazioni alla presente Relazione, anche alla luce dei tavoli europei già in programma dal gruppo di lavoro *“Working Party on Consumer Protection and Information (Consumer Credits)”*, sul tema nonché dell'eventuale confronto con le altre amministrazioni competenti, con gli operatori economici interessati, le associazioni di categoria e dei consumatori.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformita' dei prodotti

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- **Codice della proposta:** COM (2021) 346 *final*
- **Codice interistituzionale:** 2021/0170(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Norma nazionale vigente	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti	D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo- Parte IV- sicurezza e qualità	D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73	
Art. 1	Art 102, comma 1	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 2, paragrafo 1	Art. 102, comma 2, 3, 4	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 2, paragrafo 2	Art. 102, comma 6	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria

			- Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 3	Art. 103	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 4	-	-	-
Art. 5	Art. 104	-	-
Art. 6	Art. 105	Art. 1	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute
Art. 7	Art. 105	-	-
Art. 7, paragrafo 1, lett. f)	-	Art. 1	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero della Salute
Art. 8	Art. 104	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 9	-	-	-
Art. 10	Art. 104 e art. 116	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 11	Art. 104	-	
Art. 12	-	-	-
Art. 13	-	-	-
Art. 14	Art. 104	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 15	Art. 104	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria

			- Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 16	-	-	-
Art. 17	-	-	-
Art. 18	-	-	-
Art. 19	-	-	-
Art. 20	-	-	-
Art. 21	Art. 109	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 22	Art. 109	-	
Art. 23	-	-	-
Art. 24	Art. 110	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 25	-	-	-
Art. 26	-	-	-
Art. 27	-	-	-
Art. 28	Art. 110	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 29	Art. 110	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 30	-	-	-
Art. 31	-	-	-
Art. 32	Art. 110	-	-
Art. 33	-	-	-
Art. 34	Art. 104	-	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico
Art. 35	-	-	-

Art. 36	-	-	-
Art. 37	-	-	-
Art. 38	-	-	-
Art. 39, paragrafo 2	Art. 111	-	-
Art. 40	Art. 112	Art. 5	- Necessità di intervento normativo di natura primaria - Competenza Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute